



Dal convegno del 12 novembre il punto sullo stato delle leggi

Quando il diritto insegue la tecnologia

Per una singolare serie di coincidenze, il convegno "La legge e la rete" si è svolto in una fase di grande fermento nell'evoluzione della normativa in materia di informazione e telecomunicazioni. Le implicazioni del documento digitale al centro della discussione.

30 ottobre: il Ministero delle comunicazioni annuncia le tariffe agevolate per l'accesso a Internet.

31 ottobre: 1) a Napoli si tiene la conferenza degli Internet provider europei, 2) il Governo vara definitivamente il regolamento sul documento informatico e la firma digitale, 3) viene annunciato l'accordo per la "piattaforma digitale" italiana.

4 novembre: è la data, prevista dalla legge 675/96, dell'emanazione del regolamento sulla sicurezza dei dati personali; il regolamento non è pronto, ma è comunque in dirittura d'arrivo.

6 novembre: il presidente del tribunale di Roma ordina l'iscrizione della rivista InterLex nel registro della stampa, prima pubblicazione diffusa esclusivamente attraverso Internet che viene registrata esplicitamente come tale, e non con formule ambigue o con soluzioni di ripiego.

In questa atmosfera piena di novità si sono aperti a Roma il 12 novembre i lavori del secondo convegno del Forum Multimediale "La società dell'informazione". Una situazione molto diversa

da quella del primo, "Comportamenti e norme nella società vulnerabile", sia per l'evoluzione della materia, sia per il tipo di pubblico intervenuto. Allora c'erano molta curiosità e molta, giustificatissima, confusione sulla materia, mentre questa volta erano presenti soprattutto "addetti ai lavori" e anche molti studenti di una materia di cui due anni fa si ignorava persino l'esistenza.

Niente spettacolo, dunque, nessun "effetto speciale" e soprattutto niente polemiche. E' stata una vera e propria riunione di lavoro tra esperti che si sono scambiati opinioni, anche discordanti, su una materia di comune interesse.

Non tutti gli argomenti di attualità sono stati esaminati a fondo, anche perché in tre ore è difficile parlare di tutto, ma sono emersi con chiarezza gli aspetti più significativi delle questioni più importanti. Due sole le relazioni "ufficiali".

La prima è stata quella del consigliere Gianni Buonomo, magistrato addetto all'ufficio di Gabinetto del presidente dell'AIPA, che ha fatto il punto sulle prospettive di evoluzione della pubblica amministrazione in funzione del progetto della rete unitaria e dei regolamenti sul documento informatico. Un intervento di grande interesse, accompagnato da efficacissime diapositive, che ha dato il "la" a tutta la discussione successiva. Nella quale Buonomo è intervenuto diverse volte, con chiarimenti e osservazioni che hanno fugato anche le perplessità dei più scettici, come l'avvocato de Grazia.

Di diverso segno, ma ugualmente interessante e applaudito, l'intervento del secondo relatore ufficiale, l'ingegner Claudio Manganelli, componente del Garante per la protezione dei dati personali. Con un tono del tutto informale, che ha conquista-



Il convegno è stato realizzato con il contributo di due sponsor: Siemens Nixdorf Italia e Tam Software (produttrice di Alter Ego II, programma di gestione degli studi legali).

ALTER EGO II

to immediatamente la simpatia della sala, Manganelli ha riconosciuto qualche punto debole della legge sui dati e ha dato rassicurazioni sul regolamento per la sicurezza: l'emanazione è questione di giorni, ha detto, e conterrà misure realmente "minime", anche in considerazione delle responsabilità penali previste dalla 675/96. Un altro punto interessante degli interventi di Manganelli, anche in vista del futuro decreto legislativo per la protezione dei dati nei servizi telematici, è stata la critica dei sistemi di rating dei contenuti e delle improbabili "autorità" che vorrebbero definirne i criteri.

Non sono mancate discussioni sulla notizia della battaglia vinta da InterLex per l'iscrizione nel registro della stampa come "periodico plurisettimanale trasmesso a mezzo rete telefonica, in formato digitale, con i protocolli tecnici della rete Internet". Un'ordinanza "storica", perché segna il riconoscimento della natura informativa di una parte dei contenuti diffusi attraverso la Rete, alla pari dell'informazione stampata e radiotelevisiva. "Ma chi glie l'ha fatto fare?" è stato il commento, non troppo a mezza voce e indirizzato al sottoscritto, del sostituto procuratore Giuseppe Corasaniti, che è anche docente di diritto dell'informazione alla Luiss. La battuta del magistrato si riferiva ai problemi aperti dall'ordinanza di iscrizione, che sono

SIEMENS
NIXDORF

InterLex ALTER EGO II
DIRITTO TECNOLOGIA INFORMAZIONE

Secondo convegno del Forum multimediale "La società dell'informazione"

LA LEGGE E LA RETE

Sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica
Con il patrocinio del Ministero delle comunicazioni, del Ministero di grazia e giustizia,
del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
e della Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Microcomputer

Roma, 12 novembre 1997 - ore 14.30
Centro congressi Frentani, via dei Frentani 4

MC-link

- Apre i lavori il consigliere **Giovanni Buonomo**, magistrato addetto all'ufficio di gabinetto del Presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
- Conclusioni dell'ingegner **Claudio Manganelli**, componente del Garante per la protezione dei dati personali

Come partecipare

[Introduzione ai lavori](#)

- [Le relazioni](#)

[Interventi e repliche](#)

[Il convegno del 1995](#)

[Home page del Forum](#)

[I seminari del Forum](#)

[Scheda di registrazione](#)

[Hanno contribuito...](#)

Grazie a  Repubblica.it
e ASTIF - Fiuggi

AVVISO IMPORTANTE

Attenzione: il convegno può essere seguito su Internet in diretta audio a partire dalle ore 15 circa. Ecco le istruzioni...

La discussione sul tema "LA LEGGE E LA RETE" è in corso dall'inizio dell'anno nel Forum multimediale "La società dell'informazione". E' il seguito di quelle degli anni passati su [Comportamenti e norme nella società vulnerabile](#) (1995) e [Una rete di norme per il mondo in rete](#) (1996).

Dai collegamenti qui a sinistra si possono raggiungere tutti i testi pubblicati dall'inizio del Forum, nella primavera del '95, comprese le relazioni specifiche per l'incontro di quest'anno. Per questo motivo nell'incontro del 12 novembre non vengono presentate relazioni. I lavori si articolano in una serie di interventi "in tempo reale", della durata massima di dieci minuti, sulla base delle relazioni pubblicate fino all'11 novembre. La discussione continuerà nel Forum e sulle pagine di InterLex.

Gli sconti per la Rete

Le "tariffe agevolate per l'accesso a Internet" erano una vecchia promessa del Governo, fatta durante la campagna elettorale del '96 e ora finalmente mantenuta. Ma il risultato non soddisfa del tutto. Si deve riconoscere che il provvedimento indica una reale presa di coscienza da parte del Governo dell'importanza sociale dell'uso di Internet e quindi della necessità di superare le resistenze di Telecom Italia a concedere qualsiasi forma di facilitazione per l'accesso alla Rete. Le nuove tariffe per l'accesso a Internet agevoleranno senza dubbio vaste fasce di utenti e contribuiranno alla sua diffusione. Ma non determineranno, in tempi ragionevoli, una parità tra tutti i cittadini nel diritto di accesso alle informazioni. E' un tema che abbiamo affrontato in più occasioni, ma che non sembra ancora entrato nella consapevolezza del Governo e anche di qualche operatore. Se è vero che oggi il "bene informazione" è fondamentale in una società che, nell'insieme, ha soddisfatto i suoi bisogni primari, allora è necessario che questo bene venga messo a disposizione di tutti a pari condizioni. In caso contrario si accentuerà la già evidente tendenza alla divisione della società in due classi, quelle degli info-ricchi e degli info-poveri, come abbiamo più volte ripetuto su queste pagine. Si aggiunga che le agevolazioni riguardano solo le utenze domestiche, le scuole e organizzazioni no-profit, mentre ne sono esclusi professionisti e imprese. E se per una grande azienda i costi di collegamento su linea commutata

(quando non c'è una dedicata) possono essere trascurabili, per i professionisti e le piccole imprese che non risiedono in un settore telefonico servito da un punto di presenza di un fornitore di accessi, l'onere del collegamento a Internet può essere molto gravoso. Ora noi ci troviamo in una situazione che vede favoriti gli utenti di Internet che abitano nei centri in cui è presente almeno un POP. Tutti gli altri devono collegarsi pagando le tariffe interurbane. Gli sconti non eliminano questo divario e la futura riduzione dei settori telefonici (dagli attuali circa 1.400 a meno di 700) non basterà a rendere accessibile Internet a tariffa urbana a tutta la popolazione. Perché nei settori meno interessanti dal punto di vista economico i POP saranno istituiti più tardi o non saranno istituiti affatto, determinando un evidente svantaggio proprio per le popolazioni meno favorite. E' necessario quindi porre con forza il tema dell'accesso a Internet come espressione del "diritto all'informazione" e quindi come parte del "servizio universale". Su questo punto è in corso da tempo un ricco dibattito negli USA, mentre l'Unione Europea da quest'orecchio non sente e si limita a classificare come servizio universale un modesto insieme di condizioni minime per l'uso del telefono (si veda l'articolo 3 del DPR n. 318 del 19 settembre '97). Non basta. Non si può frenare la diffusione di Internet per favorire i miopi interessi dei concessionari del servizio telefonico.

Su InterLex la home page del convegno con i link alle relazioni e a tutte le altre notizie sull'evento.

L'Europa di Internet parte da Napoli

La conferenza dell'EuroISPA (Associazione degli Internet provider europei), che si è svolta a Napoli lo scorso 31 ottobre, aveva all'ordine del giorno due temi: "Quali politiche per lo sviluppo di Internet in Italia e in Europa?" e "Regolamentazione e autoregolamentazione di Internet".

Sul primo punto sono state fornite soprattutto cifre significative (in qualche caso discordanti) per sottolineare il forte ritardo dello sviluppo di Internet nel nostro paese, che tuttavia sembra aver preso la rincorsa per raggiungere gli altri. Tra i motivi del divario c'è anche l'aspetto dei costi, sia dal lato degli utenti, sia da quello dei fornitori di accessi.

Il provvedimento tariffario del Ministero delle comunicazioni costituisce senza dubbio una prima, parziale risposta. Ma il

quadro normativo e regolamentare è almeno altrettanto importante, e su questo punto dalla conferenza sono emerse indicazioni molto interessanti, ma anche aspetti contraddittori, in particolare a livello europeo.

Va tenuto presente che la regolamentazione di Internet è un argomento molto discusso in ambito comunitario, soprattutto per l'aspetto dei contenuti che le autorità di Bruxelles si ostinano a comprendere nella definizione di "illegali e nocivi" (si veda l'articolo nelle pagine seguenti). L'imminente risoluzione comunitaria (accessibile sul sito del Legal Advisory Board dalla pagina <http://www.wdb.europarl.eu> in una versione non definitiva) accoglie in buona parte l'orientamento più diffuso, che vuole i fornitori di accesso non responsabili per i contenuti critici accessibili dai propri sistemi, ma non fa chiarezza sulle procedure di selezione dei contenuti stessi.

Responsabilità dei provider e controllo dei contenuti sono due aspetti dello stesso problema. Sul primo punto sembrano ormai definitivamente accettati i principi della non responsabilità dei fornitori di accessi e della necessità di identificazione degli utenti, pur nella forma del cosiddetto "anonimato protetto" (su questo argomento è stata particolarmente interessante, tra le altre, la relazione di Giovanni Buttarelli, segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali). Ed è emersa con chiarezza anche l'importanza di prevedere nel futuro codice di autoregolamentazione una "catena informativa" sulle responsabilità per l'immissione dei contenuti e la loro selezione, dai fornitori agli abbonati e da questi agli utilizzatori finali. Il punto essenziale, sottolineato in diversi interventi nella conferenza dei provider europei e ben presente anche nella risoluzione comunitaria, è che la tutela dei minori spetta in primo luogo ai genitori, che devono essere vicini ai figli e guidarli nell'utilizzo della Rete. Si critica il fatto che oggi in troppi casi il mezzo che esercita maggiore influenza sulla formazione dei ragazzi è la televisione, domani potrebbe essere Internet. Occorre stimolare la consapevolezza degli utenti, perché non possiamo sperare che un chip o un software possano attenuare gli effetti negativi degli educatori elettronici.



Per capire la posizione comunitaria è molto interessante la relazione della Commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni sulla comunicazione della Commissione sulle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet (<http://www.europarl.eu.int/dg1/a4/it/a4-97/a40098.htm>)

stati subito oggetto di uno scambio di opinioni tra l'avvocato Andrea Monti e il professor Giuseppe Malatino dell'università di Messina: il primo sostiene che l'iscrizione nel registro della stampa non comporta l'applicabilità alle testate telematiche delle norme penali previste per i direttori dei giornali, il secondo è di avviso contrario. E' facile prevedere che l'argomento terrà banco per molto tempo.

Resta comunque il valore "storico" dell'ordinanza (che si può leggere alla URL <http://www.interlex.com/testi/or071197.htm>).

Da ricordare, per completare questa cronaca forzosamente ridotta all'osso, l'intervento dell'avvocato Daniele Coliva in materia di diritto d'autore, quello di Cosimo Pasquini sulla necessità di una prospettiva internazionale nei codici di autoregolamentazione e le critiche emerse in un rapido "botta e risposta" finale tra diversi partecipanti al decreto legislativo 518/92 sulla protezione del


software e alla legge 547/93 sul crimine informatico.

In conclusione il convegno "La legge e la rete" ha mostrato che dai due anni e mezzo trascorsi dal primo incontro del Forum molte cose sono cambiate. E non solo sul piano legislativo. Il dato più importante che emerge dai lavori del 12 novembre è forse la consapevolezza, da parte di un crescente numero di operatori del diritto, della vera natura dei problemi posti dallo sviluppo della società dell'informazione.

E forse il nostro Forum multimediale "La società dell'informazione", primo esempio in Italia di informazione e discussione giuridica su Internet, ha un piccolo merito in questa evoluzione. Lo dimostra la quantità di testi ora raccolti e ordinati nelle pagine di InterLex, lo dimostrano le molte citazioni che compaiono anche in studi pubblicati su prestigiose riviste tradizionali. Che ci stimolano a proseguire sulla nostra strada con maggior vigore.

Quando si cerca un ottimo notebook è meglio andare per il

SOTTILE



Notebook CF35 Panasonic Il miglior rapporto fra tecnologia, robustezza e leggerezza

L'insieme di questi tre elementi fanno del CF35 l'ultimo ritrovato in materia di mobile computing. La più attuale componentistica a livello di processore, schermo a LCD e batteria, è stata integrata in un notebook di moderna concezione, sottile e leggero, senza trascurare gli aspetti di robustezza e affidabilità grazie agli accorgimenti tecnici già sperimentati con successo sugli altri notebook della linea Panasonic. **Il cuore:** processori Intel MMX, ampi schermi a matrice attiva e batteria Ioni di Litio di serie. **L'anima:** Cabinet LCD in magnesio, Hard Disk avvolto da una soluzione di gel ammortizzante. **Il look:** solo 2 kg di peso e spessore ridotto. Non vi è dubbio che il CF35 è il computer ideale per chi fa del notebook il proprio strumento di lavoro quotidiano.

Asti Est 0141/212979 • **Bari** DDM 080/5427344 • **Grandate (CO)** 2C Service 031/564919 • **Roges di Rende (CS)** InfoGraf New 0984/395711 • **Firenze** Silicon Park 055/4360546 • **Genova** EES 010/6140492 • **Viareggio (LU)** Altair S&M 0584/48539 • **Buccinasco (MI)** NCS 02/45101514 • **Milano** Digital Media Int. 02/29406377 • **DueEsse** 02/433652 • **Equart** 02/717097 • **Kontex** 02/48302205 • **L'Emmei** 02/70630515 • **Open Mind** 02/57301466 • **Novara** Sideros 0321/478270 • **Pescara** Infoland 085/692924 • **Foligno (PG)** Siaco 0742/391110 • **Pesaro** Ecobit 0721/25089 • **Roma** Avim 06/8607280 • **GD Grafidata** 06/636810 • **La Spezia** Softcat 0187/21113 • **Torino** Est 167239882 • **General Soft** 011/6600164 • **Starlab** 011/4373344 • **Trofarello (TO)** Tecno Quality 011/6499138 • **Mestre (VE)** Progetto Informatica 041/972182 • **Malo (VI)** C-Data 0445/580603

Indirizzo Internet: <http://www.panasonic.it>



Panasonic

Panasonic Italia Via Lucini, 19 20125 Milano Tel. (02) 67881 Fax 6788253



Intervista al presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione

Rey: sono fiducioso sul futuro della PA

Con il progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione e i regolamenti sul documento informatico e la firma digitale, l'AIPA ha posto le basi per una vera rivoluzione negli uffici pubblici. Funzionerà?

Ecco la risposta del presidente, il professor Guido M. Rey

di Manlio Cammarata

Professor Rey, nei tre anni che sono passati dalla prima intervista che lei ha concesso a MCmicrocomputer il mondo è cambiato, sotto l'aspetto della diffusione e dell'uso delle tecnologie. Allora si parlava di standard, c'era il problema dell'interoperabilità, lo scenario era dominato dalle polemiche con i fornitori. Poi è esploso, letteralmente, il cosiddetto "fenomeno Internet" e l'Autorità ha accettato in pieno il nuovo corso dell'information technology, con il progetto della rete unitaria e le norme sul documento informatico. Sul piano tecnico il principio è passato, ma su quello culturale? Non ci sono contrarietà, nell'insieme della pubblica amministrazione, sull'abbandono dei vecchi modelli?

E' un problema che non si pone. Una volta che l'AIPA ha compiuto una scelta a lungo meditata, il resto della pubblica amministrazione non può che adeguarsi. La parola che definisce meglio la situazione, più che "contrarietà" è "timore". Non riesco a vedere nessuno che sia contrario. Qualcuno più conservatore teme che la cultura dello scambio delle informazioni, dello scambio dei documenti, possa mettere in discussione il funzionamento della pubblica amministrazione, anche se tutti riconoscono che questo funzionamento non è poi tale da essere difeso a spada tratta. Però ci sono anche tanti che ritengono che sia arrivato il momento di cambiare.

Vediamo la cosa da un altro punto di vista. Nel '90 abbiamo salutato l'annuncio di un'altra rivoluzione, quella della legge 241. Sono passati più di sette anni e la 241 è ancora in buona parte inapplicata. C'è il rischio che la storia si possa ripetere per i progetti di oggi?

Direi di no, per una ragione molto semplice. Un pezzo non trascurabile della nostra strategia è proprio l'attuazione della 241, perché la 241, senza un disegno tecnologico e organizzativo sottostante, oggettivamente ha delle difficoltà ad essere applicata. Oggi invece, se applichiamo la strategia del documento informatico, se attuiamo il progetto del protocollo informatico, o per lo meno informatizzato, se applichiamo il principio del workflow, automaticamente possiamo applicare la 241. Ora abbiamo un

substrato tecnologico che di volta in volta si affianca ad una normativa.

I pilastri sono tre: il substrato tecnologico, la normativa e la volontà di applicarla. Nella 241 abbiamo visto, in molti casi, una volontà di non applicazione. Ora, con la formula "soft" del regolamento si fanno passare delle cose abbastanza importanti. Se non ho letto male, il primo regolamento sul documento informatico prescrive che entro il 31 dicembre 1998 tutte le amministrazioni devono predisporre gli strumenti per scambiare informazioni con i cittadini per via telematica. Questo significa che entro il 31 dicembre 1998 tutte le pubbliche amministrazioni dovranno avere un sito Internet. E se qualche amministrazione arriva in ritardo?

Se fosse solo "qualche", sarei felice! Il problema è molto semplice: se Finanze, INPS e i Comuni attuano il progetto, è risolto al sessanta per cento il problema dell'italiano che si sposta a fare la fila da un ufficio all'altro. In sostanza, il problema è quello del fisco e degli obblighi previdenziali, e su questo sono ottimista. Le Finanze sono in un momento di grande trasformazione, il Ministero di grazia e giustizia è in piena evoluzione.

Ma la burocrazia, per sua natura, cerca sempre di difendere lo status quo. Per esempio, quando si parla del documento informatico, molti burocrati sono prontissimi a indicare una quantità di motivi che ne impediranno l'effettiva applicazione.

E' vero. Ma è una battaglia persa, perché quando la gente avrà davanti la possibilità di dialogare rapidamente e con minori oneri, anche personali, non



Guido M. Rey.

accetterà che la burocrazia si nasconda dietro le vecchie procedure. L'elemento di maggiore rilevanza è sempre il fisco, che è molto avanti. Nel momento in cui funziona il fisco, che gestisce milioni di transazioni con milioni di persone, non importa che per fare cavaliere il Tal dei Tali occorra un sigillo speciale. Si può anche mettere il sigillo, quando tutto il resto viaggia su supporti informatici.

C'è un punto solo sul quale dobbiamo superare delle resistenze, è quello del mandato informatico di pagamento e in generale degli aspetti finanziari, perché in questo campo bisogna essere sicuri, bisogna fare i controlli, che sono più difficili che con le procedure manuali, perché se qualcuno sbaglia o qualcuno si inserisce in maniera fraudolenta, allora il problema c'è, e diventa il problema della sicurezza.

Lei ha anticipato la mia prossima domanda: la sicurezza. E' un argomento di grande attualità...

E' naturale, è nella logica del discorso che a questo punto si parli di sicurezza. Il tema ha una componente tecnologica che è relativamente gestibile, ma c'è anche una componente organizzativa e culturale formidabile. Ed è qui che dobbiamo intervenire. Io ho sempre detto che la sicurezza del nostro sistema attuale è rappresentata dall'anarchia, ma nel momento in cui mettiamo le cose in ordine, allora bisogna aumentare il livello di sicurezza e coprire aspetti che sinora sono stati trascurati.

Sulle norme di sicurezza ci sono almeno due autorità che devono legiferare: l'AIPA e il Garante dei dati personali, il cui regolamento dovrebbe essere emanato da un giorno all'altro. Si rischiano incompatibilità o sovrapposizioni?

No. Noi stiamo lavorando con loro per dare le regole minime di sicurezza. Il nostro sforzo è quello di dare le regole "minime", non le regole massime, e questo è legato al fatto che ci sono sanzioni penali non indifferenti. E' necessario scegliere tra una visione "giudiziaria" e una visione tecnologica del problema. L'Autorità deve dare norme specifiche per far funzionare pubblici sistemi in condizioni di sicurezza. Allora non è più un problema di misure minime, che se non rispetti vai in galera. E' un problema di livelli, a seconda del tipo di informazioni e della pubblicità che esse devono avere nella pubblica amministrazione. Noi intendiamo dare delle direttive molto chiare, molto precise, sulla sicurezza, proprio in relazione all'evolversi del progetto di rete unitaria, ma andiamo di pari passo con l'attuazione del progetto, non ne facciamo una questione astratta.

Capisco che ci devono essere misure minime per tutti, ma io devo definire la sicurezza dei sistemi pubblici in funzione degli obiettivi che voglio raggiungere. La pubblica amministrazione ha esigenze di trasparenza, quindi è inutile una strategia di sicurezza in astratto: bisogna avere la sicurezza su alcune parti e si deve essere assolutamente trasparenti su altre. Non vogliamo che la burocrazia usi la scusa della sicurezza per ledere alcuni principi, che sono appunto la trasparenza, il diritto di accesso, la pubblicità degli atti, cose che devono rappresentare la nostra cultura della pubblica amministrazione. Su questo punto siamo molto fermi, molto decisi, per evitare che poi ci si possa trovare in situazioni abnormi, che magari per le misure di sicurezza si possa ri-

schiare la vita di qualcuno, per esempio perché non è immediatamente disponibile l'informazione sul gruppo sanguigno di una persona che ha avuto un incidente. Il gruppo sanguigno è un "dato sensibile" da proteggere, ma senza ledere il diritto alla vita e quindi il problema dei dati sensibili va trattato con grande prudenza.

Mi sembra che si sia verificato anche un importante miglioramento sul piano dell'immagine dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Tre anni fa c'era il blocco, o almeno un forte rallentamento dei contratti e c'era il problema dei "sistemi proprietari", che comportavano forti rendite di posizione per i fornitori, anche se ufficialmente venivano definiti "aperti". Sono questioni in buona parte superate e il merito dell'AIPA, a mio avviso, è stato nella scelta decisa di adottare lo standard tecnologico di fatto, universalmente diffuso...

No, il merito è della tecnologia.

Ma è stata superata anche, mi sembra, quella diffidenza, vorrei dire quella insofferenza, che c'era nei confronti dell'Autorità.

Direi proprio di sì. Onestamente, da questo punto di vista non abbiamo più grosse difficoltà. Le procedure sono ancora un po' pesanti, anche se i tempi dalla nostra parte si sono ridotti drasticamente. Ma non altrettanto dalla parte delle amministrazioni. Accusavano l'Autorità di rallentare, poi si vedeva che noi davamo il nostro parere dopo due mesi, al lordo dopo quattro mesi, e poi ci voleva un anno per completare la pratica e un tempo lungo per completare la fornitura da parte delle aziende. Questa è una cosa di cui noi ci lamentiamo, perché rischiamo di fare delle brutte figure. Diamo il parere favorevole a una tecnologia, poi quando viene fatto il contratto e si consegnano le forniture, la tecnologia è superata e ci si scandalizza che nella pubblica amministrazione vengono comperate cose vecchie.

Che cosa si può fare per eliminare questo problema? L'avanzata delle tecnologie è velocissima, l'investimento da parte della pubblica amministrazione sembra impossibile. C'è una soluzione?

Noi cerchiamo prima di tutto di dare pareri proiettati una generazione tecnologica avanti con soluzioni che a prima vista sembrano eccessive: se ci chiedono un 486 noi consigliamo un Pentium, se ci chiedono un Pentium 100 diciamo che deve essere a 200 MHz. Cerchiamo sempre di fare questa rincorsa, sapendo che rischiamo, perché non siamo sicuri che le cose che andranno sul tavolo dei nostri colleghi funzionari non faranno solo "word processing". Ci stiamo muovendo in questa direzione, e direi che è stata accettata senza grossi problemi.

C'è anche il fatto che nella burocrazia spesso manca una cultura della comunicazione, e molti siti Web si riducono a una pura presenza istituzionale, senza informazioni sostanziali. L'AIPA darà indicazioni anche su questo aspetto?

Ci sono anche siti che non sono inadeguati. Il disegno di Internet ormai si sta diffondendo, ma è la parte organizzativa che manca. Fanno un web, hanno la

La home page dell'Al-PA, un sito ricco di informazioni, che presto sarà ristrutturato.

posta elettronica, ma poi nessuno risponde. Certamente interverremo anche su questi aspetti, ma non subito, dobbiamo, ad esempio, ridisegnare il nostro Web, che così com'è non ci soddisfa, sfruttando l'esperienza che abbiamo fatto. Nella pubblica amministrazione ci sono siti ben fatti, anche noi dobbiamo imparare.

Avviciniamoci alle conclusioni: qual è, oggi, l'obiettivo di fondo che lei si pone?

È semplice. Quando, alla fine di questo mandato, avrò verificato che la rete della pubblica amministrazione è non solo funzionante, ma anche operativa, se la rete dei sistemi informativi della pubblica amministrazione non sarà solo un disegno strategico, ma avrà un riscontro effettivo, se effettivamente verificherò che la pubblica amministrazione avrà incominciato a eliminare la carta, ad archiviare documenti informatici, a scambiarsi informazioni usando la rete, allora sarò soddisfatto.


Lei parla della fine del suo secondo mandato come presidente dell'Autorità. Ma torniamo un po' indietro, vediamo il bilancio del primo: abbiamo parlato di buoni risultati, ma c'è stata anche qualche sconfitta?

La linea strategica aveva tra i suoi punti fondamentali quello di avvicinare le condizioni delle diverse amministrazioni. La mia sconfitta è che qualcuno che era indietro forse è rimasto ancora più indietro, non ha avuto la forza, la capacità di compiere il salto, nonostante lo sforzo che abbiamo fatto. Evidentemente in questi casi c'è qualcosa di più sostanziale, il problema dell'informatizzazione è soltanto un sintomo.

E ora qual è lo scenario del prossimo futuro?

Rispetto all'epoca del nostro primo incontro ci sono due fatti nuovi, uno che semplifica e l'altro che complica. Semplifica il fatto che noi abbiamo disegnato un sistema informativo federato, e la normativa attuale si sta sviluppando nel senso di creare decentramenti e federazioni di sistemi informativi. È andata bene, abbiamo fatto un disegno che si è dimostrato invariante rispetto alle soluzioni istituzionali che sono state adottate. Il corso è questo, le leggi Bassanini stanno andando in questa direzione, quindi questa è un'occasione di grande cambiamento, necessario e imposto. Il disegno istituzionale è andato oltre quello che potevamo immaginare e ha portato in primo piano il problema che i sistemi informativi vanno bene, i servizi ai cittadini vanno bene, ma purtroppo i cittadini sono sul territorio. E andare sul territorio con un disegno di sistemi informativi federati è dura, nel senso che non ci sono più soltanto le pubbliche amministrazioni e gli enti centrali con i quali dobbiamo discutere e coordinarci, ma ci sono le regioni, le province, le camere di commercio, i comuni e quant'altro, e tutte le amministrazioni centrali devono dialogare con questi enti.

Da questo punto di vista la cosa si è un po' più complicata, perché se da un lato il disegno è stato



assecondato, dall'altro dobbiamo rivedere questa parte, che è la più delicata, perché mette in discussione tutto il disegno politico, qualora non venisse assecondato da soluzioni tecnologiche ed organizzative adeguate. Abbiamo già vissuto quest'esperienza: quando è stato istituito l'ente regione, lo Stato ha affidato alle regioni delle funzioni, ma ci sono voluti dieci anni per farle decollare, e credo che dopo vent'anni subiamo ancora le conseguenze negative di quella strategia maldestra, di cui non incolpo nessuno. Credo che oggi come oggi sarebbe una colpa, una distrazione grave se non seguissimo un disegno tecnologico-organizzativo di supporto al disegno istituzionale. Questa è la parte che più mi preoccupa. A livello centrale non ho più una grande preoccupazione, anche perché quello che resta al centro è poco, resta al centro la parte di indirizzo, coordinamento e controllo, che è proprio quella che è alla base del nostro disegno. Ma c'è il problema di avere informazioni tempestive, corrette, secondo disegni unitari, in modo tale da verificare che su tutto il territorio nazionale il livello di servizio sia comparabile, da non accettare il principio che ci possa essere un'Italia di serie A, una di serie B, una di serie C. Questa sarebbe la sconfitta del disegno federale. Invece noi dobbiamo supportare questo disegno, che però richiede informazioni. Ora lei sa quanto ci abbiamo messo a ottenere le informazioni sulla sanità, ci abbiamo messo dieci anni, e non sono ancora convinto che tutte le ASL mandino le informazioni tempestivamente, non sono convinto che tutti quanti seguano lo stesso schema.

Ma se non c'è questo, il controllo diventa opinabile, continuiamo a fare una riforma sfuggente. Come vede, sto sostanzialmente applicando il disegno della statistica per le decisioni, che è obiettivamente complicato da realizzare. L'unica cosa che non accetto è il discorso di quelli che mi dicono che bisogna far presto. Non accetto che dopo cinquant'anni qualcuno dica che le cose si devono risolvere in cinque minuti. Mentre dobbiamo avere l'accortezza di vedere le cose fra cinque anni, questo sì, dobbiamo avere la capacità di guardare avanti per ottenere che le soluzioni adottate non ci condannino a restare indietro.

Verso il testo finale della proposta di autoregolamentazione

"Carta delle garanzie" la soluzione per Internet

Al convegno "La legge e la rete" InterLex ha presentato una bozza di codice deontologico degli Internet provider che disegna un quadro di garanzie per utenti e provider, più che una gabbia normativa per i fornitori.

La proposta definitiva sarà presentata all'inizio del prossimo anno.

di Manlio Cammarata

“C”arta delle garanzie di Internet” è il titolo della bozza di codice che il gruppo di studio di InterLex ha presentato al convegno “La legge e la rete” del 12 novembre scorso. Perché “Carta delle garanzie” e non “Codice di autoregolamentazione” come si è sempre detto e come, sotto molti aspetti, è il testo in discussione? La risposta è nei ventidue (allo stato attuale) articoli del documento, i più importanti dei quali sono riportati in queste pagine. Il testo completo è alla pagina <http://www.interlex.com/testi/carta22.htm>.

Prima di esaminare i più importanti aspetti della bozza (versione 2.2) sono necessarie alcune premesse, che rispondono anche a qualche interrogativo sollevato dalla discussione su questa e su altre proposte avanzate da varie parti all'inizio di quest'anno. La domanda preliminare è: un codice di autoregolamentazione è proprio necessario? Non bastano le norme di legge e regolamentari che disciplinano le telecomunicazioni?

Non è una domanda campata in aria. Anzi, un codice può addirittura sembrare superfluo se si considera che non può contenere disposizioni contrarie alla legge, ed è inutile che contenga la semplice ripetizione di norme di legge. Ma l'attuale quadro normativo è incompleto (non solo in Italia) e si deve considerare anche che le leggi non possono contenere prescrizioni troppo dettagliate, altrimenti pongono gabbie eccessivamente rigide e finiscono col paralizzare l'attività di tutti i soggetti interessati. Occorre quindi stabilire un insieme di indicazioni che diano una ragionevole certezza dell'insieme dei diritti e dei doveri e siano nello stesso tempo abbastanza flessibili, per adattarsi ai casi concreti ed essere aggiornate senza troppi problemi col progresso della tecnologia. Infine, come abbiamo visto nell'articolo di un mese fa, i codici deontologici sono previsti dalle normative

italiane sulle telecomunicazioni e sulla riservatezza e sono raccomandati anche dall'Unione Europea.

Un'altra premessa necessaria è che questa bozza non è destinata a diventare automaticamente il testo che sarà prima o poi adottato ufficialmente. E' solo la proposta di un gruppo di giuristi che hanno una notevole esperienza diretta dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che hanno coinvolto nell'elaborazione del testo i tecnologi di professione. La bozza, che deve essere completata e migliorata in molti punti, sarà presentata alle “autorità competenti”, che la confronteranno con altre proposte. Infine dovrà essere approvata almeno dalla maggioranza degli operatori e non potrà non avere anche il *placet* degli utenti.

I punti chiave

Vediamo ora quali sono i passaggi fondamentali della bozza. L'articolo 1 presenta le finalità della Carta, quella che nel linguaggio corrente si chiama “filosofia” e costituisce quindi la chiave di lettura del testo.

L'articolo 2 spiega le definizioni usate nel documento, non tutte utilizzate in questa versione, ma comunque essenziali per capire la natura giuridica dei comportamenti delle diverse figure di fornitori e utenti della rete. Gli articoli 3 e 4 chiariscono chi sono i soggetti vincolati al rispetto della Carta e quali sono i loro obblighi. Il primo comma dell'art. 2 è essenziale, per il richiamo alla normativa vigente: *1. La Carta vincola tutti i soggetti fornitori di servizi Internet, come definiti nel precedente articolo 2, lettere d), e) ed f), obbligati all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione ai*

I buchi neri della legge

Come abbiamo già visto nel numero del mese scorso, nel quadro legislativo che dovrebbe regolare le attività telematiche mancano alcuni pezzi essenziali. In particolare si attendono il regolamento sulla sicurezza dei dati personali (che avrebbe dovuto essere emanato entro il 4 novembre, ma è in ritardo) e il decreto legislativo sulla protezione dei dati personali nei servizi telematici, per il quale sono previsti ancora mesi di attesa. Non basta. La futura Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dovrà metter mano anche alla revisione delle norme del famigerato decreto legislativo 103/95, quello delle notificazioni e richieste di autorizzazione a carico dei provider. In più la stessa Autorità dovrà mettere in funzione il registro degli operatori, sbrogliando la confusa matassa delle prescrizioni della legge 249/97. In più si attende il regolamento previsto dall'art. 3 del DPR

sul documento informatico, che conterrà le norme tecniche per l'uso della firma digitale e per tutte le procedure connesse. Ma anche dopo l'emanazione di questi provvedimenti non potremo dirci soddisfatti del quadro legislativo in materia di tecnologie dell'informazione: c'è il problema di rivedere le norme del decreto legislativo 518/92 sulla tutela del software e occorre qualche ritocco alle norme del codice penale e del codice di procedura penale introdotte dalla legge 547/93 sul crimine informatico. In tutto questo dovremo fare i conti con la normativa europea, che non sempre è perfetta: si pensi, appunto, alla direttiva 91/250, che ha dato luogo al nostro 518/92, con un'eccessiva attenzione agli interessi dell'industria del software e nessuna considerazione per le esigenze degli utenti.

sensi della legge 31 luglio 1997 n. 249, articolo 1, comma 6, lettera a) n. 5). 2. Sono vincolati alle disposizioni di questa Carta, in quanto applicabili, anche i fornitori di servizi telematici diversi da Internet, obbligati all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione ai sensi della legge 31

luglio 1997 n. 249, articolo 1, comma 6, lettera a) n. 5).

Il Titolo II, che comprende gli articoli da 5 a 14, si intitola "regole di comportamento e responsabilità". È il nucleo centrale della Carta e va esaminato con attenzione, perché alcune sue indicazio-

La bozza della "Carta delle garanzie di Internet"

Ecco i punti più interessanti della proposta in corso di elaborazione da parte del gruppo di studio della rivista InterLex. Il testo completo, con tutti gli aggiornamenti, è alla pagina <http://www.interlex.com/testi/carta22.htm>.

Preambolo

Lo sviluppo delle attività telematiche, e in particolare di Internet, costituisce un punto di svolta fondamentale nell'evoluzione della società. Per la prima volta nella storia l'uomo dispone di strumenti di dialogo e di conoscenza che annullano tempi e distanze fisiche, sociali e culturali. Lo sviluppo dell'economia, a livello mondiale, vede ormai al primo posto il fatturato delle attività legate alle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni. Siamo dunque entrati in pieno in quella che chiamiamo "società dell'informazione". Ma l'evoluzione presenta anche aspetti negativi. Già oggi ci sono forti differenze nelle opportunità di relazioni umane, di lavoro e di svago tra chi ha la possibilità di servirsi dei nuovi mezzi di comunicazione e informazione e chi non ce l'ha. Queste differenze sono destinate ad accentuarsi nel prossimo futuro, fino a far temere la divisione della società in due classi, gli "info-ricchi" e gli "info-poveri". Un altro problema della società dell'informazione è costituito dalla diffusione di contenuti illegali o critici sulle reti telematiche. Anche se essi rappresentano una percentuale molto bassa dei contenuti disponibili, è

necessario fornire alle autorità gli strumenti per la repressione dei reati e ai gruppi sociali e ai singoli individui gli strumenti per la scelta dei contenuti, in modo particolare per la tutela dei minori. Terzo, ma non ultimo aspetto da considerare, è l'impossibilità di realizzare una regolamentazione efficace al di fuori di un concerto internazionale. Le reti telematiche costituiscono una sorta di territorio a sé stante, nel quale è difficile applicare singoli e non coerenti sistemi di leggi nazionali. Questa Carta si propone di favorire un corretto sviluppo delle attività telematiche in Italia, tutelando gli interessi materiali e morali degli operatori e degli utenti, assicurando la libertà di lavoro e di espressione di tutti i soggetti interessati. Tuttavia essa non può ottenere risultati definitivi in assenza di un quadro legislativo chiaro e coerente, concordato a livello internazionale.

Generalità

Articolo 1 - Finalità

1. La Carta delle garanzie di Internet ha lo scopo di favorire un corretto sviluppo della Rete come strumento di conoscenza, di comunicazione e di diffusione delle idee, secondo i principi dell'articolo 19

Stampa o fotografia?

STAMPANTI BUBBLE JET.
CREATE DA CANON
PER I SUPER-FANATICI
DELLA QUALITA' FOTOGRAFICA.

*escluse le BJC-70, BJC-80 e BJC-5300. Fino ad esaurimento delle scorte.

CCP POSITIONING



COMPRESO NEL PREZZO

Con le stampanti BJC Canon* il CD-ROM dell'Enciclopedia 98 di Rizzoli New Media. Fino al 31 Dicembre 1997.

stampare in tutti i formati, fino all'A2. E, con le testine opzionali, alcuni modelli si trasformano addirittura in scanner. D'altronde, quando si ha alle spalle una storia ed una tecnologia come quelle di Canon, non potrebbe

immagini così belle da sembrare fotografie: è il "fotorealismo" delle stampanti Canon. Facili, veloci, affidabili e in tanti modelli, in grado di

essere diverso. Con le stampanti Canon, la vostra fantasia volerà verso nuovi orizzonti. E il vostro computer potrà contare su un risultato di stampa "fotografico" così perfetto da superare ogni immaginazione.





La bozza della "Carta delle garanzie di Internet" è alla URL <http://www.interlex.com/testi/carta22.htm>. Da qui si possono raggiungere tutti i documenti collegati.

della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, degli articoli 15 e 21 della Costituzione Italiana e delle regole dell'Unione Europea.

2. La Carta deve assicurare che l'offerta di accesso a Internet e di fornitura di informazioni e di servizi avvenga secondo criteri di legalità e trasparenza, nel rispetto dei diritti degli utenti e con particolare attenzione alla protezione dei minori.

3. La Carta delle garanzie di Internet (di seguito definita semplicemente "la Carta") individua e sanziona prassi e comportamenti, anche non illegali, che contrastano con le sue finalità.

Articolo 2 - Definizioni

1. Agli effetti di questa Carta si intende per:
 - a) INTERNET: (indicata anche come "la Rete") insieme di reti telematiche interconnesse con i protocolli TCP-IP;
 - b) PROTOCOLLI TCP-IP: norme tecniche, caratteristiche di Internet, per la connessione dei sistemi, l'interconnessione delle reti e la trasmissione delle informazioni;
 - c) ADERENTE: qualsiasi soggetto vincolato all'applicazione di questa Carta, ai sensi dell'articolo 3;
 - d) FORNITORE DI SERVIZI (*service provider*, SP o ISP): chiunque offre al pubblico servizi sulla rete Internet, compreso l'accesso;
 - e) FORNITORE DI ACCESSI (*access provider*, AP o IAP): chiunque offre al pubblico l'accesso a Internet e la facoltà di utilizzarne le funzioni;
 - f) FORNITORE DI CONTENUTI (*content provider*, CP o ICP): chiunque, come attività professionale o comunque

ni, allo stato attuale della discussione, non sono ancora accettate da tutti.

Gli articoli 5, 6 e 7 stabiliscono da una parte l'obbligo dei fornitori di accertarsi dell'effettiva identità degli abbonati e dall'altra il diritto di questi ultimi all'anonimato nelle loro attività in rete. I dati devono essere protetti ai sensi della legge 675/96 sulla tutela della riservatezza, anche per quanto riguarda la documentazione dell'attività di ciascun utente. Questa deve essere ridotta ai dati indispensabili a documentare, su richiesta della magistratura, solo le attività *potenzialmente idonee a causare danni, immettere contenuti critici o commettere atti illeciti, oltre ai dati eventualmente elencati dai regolamenti in materia di sicurezza previsti dall'articolo 2, comma 2 della legge 31 dicembre 1996 n. 675.*


La formulazione di questi tre articoli cerca di tracciare un quadro più equilibrato possibile di garanzie a tutela sia degli utenti, sia dei fornitori. I primi sono garantiti dalla diffusione di informazioni personali (per quanto riguarda i dati in possesso del fornitore, non certo per quelli che, per altri motivi, possono circolare sulla Rete), i secondi dispongono di un insieme minimo di oneri che li solleva da responsabilità per fatti che possono essere commessi da altri. Infatti è ormai generalmente accettato il principio che un fornitore di accessi o di altri servizi di rete non può essere responsabile delle informazioni che passano per il suo sistema (come il servizio postale non può essere respon-

- continua o abituale, immette nella rete contenuti di qualsiasi tipo;
 - g) FORNITORE DI INFORMAZIONI (*information provider* IP o IIP): chiunque, come attività professionale o comunque continua o abituale, immette nella rete contenuti di tipo informativo;
 - h) CONTENUTO (*content*): qualsiasi informazione immessa nella Rete, avente carattere di manifestazione del pensiero o di servizio al pubblico;
 - i) CONTENUTO CRITICO: informazione o servizio non illegittimo, ma potenzialmente dannoso o offensivo per particolari categorie di utenti;
 - j) UTENTE: chiunque si connette alla Rete e/o utilizza servizi telematici;
 - k) ABBONATO: l'utente che sottoscrive un contratto per l'attività esercitata dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) di questo comma, sia esso persona fisica, giuridica, ente, associazione o società commerciale;
 - l) UTILIZZATORE: l'utente che materialmente utilizza i servizi offerti dai soggetti di cui alle lettere c) d) e) ed f), pur non essendo titolare di alcun abbonamento o parte di altri rapporti contrattuali connessi al contratto di abbonamento;
 - m) LOG: lista delle operazioni compiute da un utente, registrata con procedure automatiche;
2. I termini tecnici, le sigle e gli acronimi hanno i significati descritti nei protocolli TCP-IP e negli altri documenti diffusi dagli organismi che regolamentano la Rete.

Articolo 4 - Obblighi degli aderenti

1. Gli aderenti si impegnano a osservare questa Carta,


CREATA DA UN IMPRENDITORE
CON MOLTE AMMIRATRICI
AI SUOI PIEDI. E DALLA SUA
POWERSHOT DIGITALE CANON.



La grande tradizione fotografica Canon oggi apre nuovi universi alla vostra fantasia. Con l'innovativa tecnologia delle PowerShot Canon, le macchine fotografiche diventano l'occhio digitale del computer, con il quale si integrano perfettamente. Le PowerShot Canon, grazie ad uno straordinario sensore ottico, consentono di ottenere immagini ad altissima definizione e di

vederle direttamente a PC, con la possibilità di elaborarle o inserirle in documenti. Inoltre Canon vi offre una dotazione completa "pronta per l'uso": memoria, flash, batterie, cavi di collegamento e uno speciale software per l'elaborazione delle immagini. Se poi volete rendere le vostre foto ancora più realistiche, stampatele con il "fotorealismo" di una stampante Canon.





Un'altra bozza è quella diffusa dall'allora Ministero delle poste e telecomunicazioni il 22 maggio di quest'anno. Si trova sul sito della AIIP, alla URL <http://www.aiip.it/codice.html>

nel rispetto delle leggi vigenti, con particolare attenzione al rischio diffusione di contenuti illegali o critici, alla commissione di atti illeciti, alla protezione dei soggetti deboli e alla tutela dei diritti di terzi.

2. Gli aderenti promuovono la conoscenza e il corretto ed efficace uso di Internet, anche con iniziative comuni e in collaborazione con istituzioni, associazioni di utenti, enti pubblici e privati, per rassicurare consumatori e imprese che Internet è un ambiente sicuro per lavorare, imparare e giocare.
3. Gli aderenti collaborano con le istituzioni pubbliche e in particolare con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, anche al fine di definire un corretto e coerente quadro normativo per le attività telematiche.

Regole di comportamento e responsabilità

Articolo 5 - Identità degli abbonati e diritto all'anonimato

1. I soggetti vincolati all'applicazione di questa Carta, per quanto di loro competenza e nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996 n. 675:
 - a) si accertano dell'identità degli abbonati richiedendo l'esibizione di un documento personale, o con l'uso delle procedure di validazione previste dai regolamenti applicativi della legge 15 febbraio 1997 n. 59, articolo 15, comma 2;

sabile dei contenuti della corrispondenza), ma non è ancora del tutto pacifico che non può essere consentito a chiunque di scorrazzare sulla rete con la garanzia del totale anonimato e della completa impunità per qualsiasi comportamento illecito: sarebbe come abolire le targhe delle automobili! D'altra parte, anche alla luce delle norme della "direttiva ISDN" dell'UE, non sembra più sostenibile la posizione di chi vorrebbe qualche limitazione del diritto all'anonimato nell'uso pubblico della Rete: il "possono" dell'articolo 5, comma 1 lettera b) è probabilmente destinato a cadere nelle revisioni della bozza (I soggetti vincolati all'applicazione di questa Carta... possono riconoscere agli abbonati il diritto di usare pseudonimi).

L'articolo 8 "Informazioni agli abbonati" contiene un dettagliato elenco di notizie che i provider devono fornire a chi stipula un contratto di abbonamento. A prima vista è un onere pesante, di fatto si tratta di predisporre un modello generale di contratto e di informativa, che poi ogni fornitore potrà adattare alle caratteristiche dei propri servizi. Questo è un articolo a due facce: da una parte ci sono le garanzie esplicite per gli utenti, dall'altra quelle implicite per i provider, perché l'utente informato delle caratteristiche del servizio non può scaricare sul fornitore responsabilità che di fatto non possono essere attribuite a quest'ultimo.

Su questo articolo è già stata avanzata un'obiezione non infondata: il provider dovrebbe dare


- a) possono riconoscere agli abbonati il diritto di usare pseudonimi;
- c) mantengono riservata l'identità degli abbonati che usano pseudonimi, rivelandola solo all'autorità giudiziaria in esecuzione di un provvedimento motivato a norma di legge;
- d) informano dettagliatamente gli abbonati sull'eventuale diffusione automatica in rete delle informazioni che li riguardano, connessa all'esecuzione del contratto di abbonamento.

Articolo 6 - Regrazioni automatiche delle attività degli utenti (LOG)

1. I soggetti vincolati all'applicazione di questa Carta registrano con procedure automatiche i soli dati delle attività degli utenti potenzialmente idonee a causare danni, immettere contenuti critici o commettere atti illeciti, oltre ai dati eventualmente elencati dai regolamenti in materia di sicurezza previsti dall'articolo 2, comma 2 della legge 31 dicembre 1996 n. 675.
2. I LOG sono conservati per la durata minima di un anno, salvo diversi obblighi di legge o regolamentari.

Articolo 8 - Informazioni agli abbonati

1. Gli abbonati devono essere informati preventivamente e in modo chiaro:
 - a) sui termini e sulle condizioni di abbonamento;
 - b) sulle modalità di fruizione delle funzioni e dei servizi e della gestione degli spazi;
 - c) sull'eventuale insicurezza di determinati servizi o funzioni;



Scusa, ma fa sempre così freddo qui?

MESSI INSIEME
DA UNO ZOOLOGO UN PO'
CONFUSO.
E DAL SUO SCANNER CANON.

Dinamic
Realism

Quando una grande tecnologia si unisce alla vostra fantasia, tutto diventa facile e possibile. Come con gli scanner a colori Canon, dal design compatto e dalla straordinaria risoluzione ottica. Consentono di scansare velocemente e con un unico passaggio qualunque tipo di immagine: foto, stampati e diapositive. Che si tratti di



lavoro o divertimento, gli scanner Canon sono la soluzione più creativa e conveniente. E i risultati sono sempre straordinari, specialmente se stampati con il "fotorealismo" di una stampante Canon. Perciò non stupitevi se vi sembrerà normalissimo che un leone chiacchieri amabilmente con un pinguino al Polo Sud.



Titolo II - Regole di comportamento	
<p>5. Procedure di controllo degli accessi</p> <p>Gli aderenti per quanto di loro competenza e nel rispetto delle leggi vigenti adottano le seguenti procedure:</p> <p>Identificazione certa dell'utente titolare di un account al proprio sistema.</p> <p>Monitoraggio delle attività compiute dall'utente nel corso della connessione, potenzialmente idonee a causare danni.</p> <p>Attribuzione al solo Sysadmin responsabile ecc. del potere di accedere ai risultati del monitoraggio.</p>	<p>abbonamento</p> <p>Registrazione automatica dei collegamenti (LOG) compiuti dall'utente, al fine di documentare eventuali commissioni di atti illeciti e controllo automatico e registrazione delle attività che, sul piano tecnico, siano potenzialmente idonee a causare danni o commettere atti illeciti.</p> <p>[togliere il punto c), perché è già previsto dalla legge sui dati personali - incaricato del trattamento]</p>
<p>6. Anonimato protetto.</p> <p>Gli aderenti possono consentire e tutelano l'utilizzo anonimo a condizione di identificare in modo certo l'utente.</p> <p>Gli aderenti si obbligano a conservare il più stretto riserbo sull'identità sui dati e sulle informazioni relative all'utente delle quali dovessero venire a conoscenza per via del rapporto intercorso con lo stesso, specialmente se l'utente accede anonimamente alla rete.</p> <p>Gli aderenti comunicheranno dette informazioni solo a fronte di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.</p>	<p>6. Dati personali</p> <p>Gli aderenti mantengono la massima riservatezza sulle informazioni personali degli utenti, delle quali venissero a conoscenza in seguito all'esecuzione del contratto di abbonamento.</p> <p>Gli aderenti hanno la facoltà di concedere l'accesso anonimo all'utente preventivamente identificato, rivelandone la reale identità solo a fronte di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.</p>
<p>7. Adozione di misure di sicurezza</p> <p>Gli aderenti adottano sui propri sistemi le misure di sicurezza logica e fisica previste da?</p> <p>Le misure di sicurezza devono essere adeguate al tipo e alla natura dei servizi offerti le misure.</p>	<p>dalle leggi e dai regolamenti e ne informano gli utenti.</p> <p>[675 art. 15 comma 2]</p> <p>[si può eliminare, c'è la legge]</p>

Elaborare un testo delicato come un codice deontologico non è lavoro da poco: ecco una pagina in cui si confrontano le proposte di modifica.

informazioni anche sulle caratteristiche tecniche del servizio. Si tratta di un tipico caso di "tutela del consumatore", per valutare la qualità del "prodotto commerciale" e aiutare gli utenti a riconoscere i fornitori più seri e affidabili. Ora il

- d) sull'eventuale possibilità di scegliere modalità di accesso con selezione preventiva dei contenuti;
 - e) sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996 n. 675;
 - f) sulle norme di comportamento per l'utilizzo del sistema telematico, con particolare attenzione alla gestione delle password e su eventuali sanzioni per l'inosservanza delle norme stesse;
 - g) sulle possibilità di accesso a contenuti critici e delle procedure di selezione dei medesimi;
 - h) sulle responsabilità derivanti dall'immissione, da parte degli stessi abbonati o degli utilizzatori da questi autorizzati, di contenuti critici o comunque in contrasto con le leggi vigenti;
 - i) sull'impossibilità, per il fornitore, di controllare i contenuti provenienti da altri sistemi connessi alla Rete;
 - j) sull'obbligo di informare gli utilizzatori sui punti da b) a i) di questo comma.
2. Le informazioni elencate nel comma precedente devono essere messe a disposizione di tutti gli utenti e facilmente raggiungibili per mezzo di appositi richiami presentati all'inizio del collegamento o nella pagina di apertura del fornitore di accessi o di servizi.

Articolo 9 - Selezione dei contenuti critici

1. I fornitori di accesso, riconosciuti le difficoltà di classificazione e selezione preventiva dei contenuti, promuovono la conoscenza e l'uso tra gli abbonati e gli utilizzatori di programmi che consentono di filtrare i contenuti ritenuti critici.

problema è trovare una formula che soddisfi tutte le parti in causa, chiara e inequivocabile.

I contenuti critici

Gli articoli 9, 10 e 11 riguardano lo spinosissimo problema dei contenuti critici. L'impostazione di questi articoli rispecchia la posizione che abbiamo più volte espresso su queste pagine e su InterLex: la definizione corrente di "contenuti illegali e nocivi" è sbagliata e pericolosa. Sono due aspetti dei contenuti della Rete che non dobbiamo e non possiamo porre sullo stesso piano. I contenuti illegali non possono essere oggetto di autoregolamentazione: sono una materia che riguarda la magistratura e le forze dell'ordine. Quanto ai "contenuti nocivi", non si capisce bene che cosa siano: ciò che per alcuni è assolutamente normale e innocuo, o addirittura istruttivo, per altri può essere motivo di scandalo (pensiamo a un trattato di educazione sessuale, per fare un esempio molto banale). E allora, chi si arroga il diritto di stabilire se questo tipo di pubblicazione è "nocivo"?

Da questa domanda nasce la risposta che il gruppo di studio ha cercato di dare a questo punto essenziale: gli strumenti per controllare - nei limiti del possibile - la circolazione di contenuti che solo da qualcuno possono essere considerati dannosi, e che per questo motivo è meglio defini-

2. I fornitori di accesso forniscono, se richiesti, l'assistenza per l'installazione dei sistemi di selezione da parte degli abbonati.
3. I fornitori di accesso possono offrire al pubblico contratti di abbonamento che prevedano accessi filtrati, indicando in modo chiaro i criteri di filtro e i limiti della loro affidabilità.
4. I fornitori di contenuti critici ne subordinano l'accesso alla preventiva comparsa di un avviso che ne segnali la natura e, a seconda del contenuto, all'invio di una password o di altre informazioni che diano una ragionevole certezza della maggiore età dell'utente.

Articolo 10 - Responsabilità per i contenuti critici

1. I fornitori di accesso non sono responsabili dei contenuti provenienti dall'esterno dei propri siti o immessi direttamente dagli abbonati o dagli utilizzatori e non sono tenuti a impedirne la visibilità, tranne che in osservanza di un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria.
2. I fornitori di accesso e di contenuti possono, secondo il proprio insindacabile giudizio, ospitare qualsiasi tipo di materiale, a condizione che:
 - a) chi è abilitato a immettere contenuti sia stato identificato ai sensi dell'articolo 5 e informato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere e), f), g), h) e i);
 - b) l'abbonato o qualsiasi altro soggetto abilitato dal fornitore all'immissione di contenuti sia stato preventivamente informato delle responsabilità derivanti dalla natura illegale o critica dei contenuti stessi;
 - c) l'abbonato o gli utilizzatori rendano accessibile a terzi il

re "critici". Oggi si nutrono grandi speranze nei sistemi di "etichettatura" delle informazioni alla fonte, ma presto si capirà che è una strada impraticabile, per molti motivi: l'impossibilità di classificare l'enorme massa di contenuti già presente sulla rete, la varietà dei criteri di classificazione (che porterebbe alla determinazione di un numero altissimo, e quindi ingestibile, di contrassegni) e il fatto che imporre l'etichettatura agli autori o ai fornitori di servizi o informazioni di qualsiasi tipo costituirebbe una forma di censura preventiva.

E' stata scelta quindi la strada della selezione da parte dell'utente, molto più semplice da gestire, attraverso i programmi che impediscono l'accesso a contenuti compresi in "liste nere". Queste possono essere predisposte da enti di qualsiasi natura e quindi scelte dagli abbonati sulla base delle proprie opinioni o, perché no?, delle proprie idiosincrasie. In questo modo l'utente è sensibilizzato e responsabilizzato, mentre al fornitore compete solo l'onere di fornire le informazioni ed eventualmente l'assistenza per l'uso dei programmi filtro.

Non contrasta con questa impostazione l'articolo 11, che resta tuttavia molto delicato: *I fornitori di accesso o di contenuti rimuovono dai propri sistemi, non appena ne vengano a conoscenza, i contenuti palesemente e inequivocabilmente illeciti o offensivi, informando, ove possibile, il responsabile dell'immissione.* E' chiaro che non si può e non si deve attribuire ai provider alcun com-

pito di censura, ma in casi di assoluta evidenza l'intervento può essere necessario, anche per evitare responsabilità civili per i danni che qualcuno potrebbe subire a causa di contenuti che chiunque può riconoscere a prima vista come illeciti o offensivi.

L'articolo 12 è posto a tutela della collettività e prevede la facoltà del fornitore di interrompere il contratto di un abbonato che non rispetti le norme di comportamento. Per questo è necessaria un'apposita clausola contrattuale.

Gli articoli 13 e 14, rispettivamente intitolati "Misure di sicurezza e segnalazioni all'autorità giudiziaria" e "Sistemi crittografici e di validazione", a stretto rigore non sarebbero necessari, perché non fanno altro che rimandare alla normativa generale. Sono stati inseriti per completare il quadro delle regole, precisando i limiti di applicazione della normativa stessa.

Il terzo e il quarto titolo sono dedicati alla commissione di controllo e alle procedure contenziose. Nella bozza attuale sono ben definiti, ma è una materia che si presta a diverse soluzioni, anche in considerazione del fatto che manca ancora una parte molto importante della Carta: quella che riguarda gli organismi che dovranno rappresentare l'universo dei soggetti italiani di Internet e delle fonti di finanziamento che dovranno renderne possibile l'attività. Su questo punto non sono ancora state avanzate proposte concrete.

Resta infine aperto il problema dell'indispensa-

materiale idoneo a turbare il comune senso del pudore, così come definito dalla giurisprudenza corrente, solo con la procedura descritta al quarto comma dell'articolo precedente;

d) le informazioni critiche non siano facilmente accessibili mediante procedure alternative.

Articolo 11 - Rimozione dei contenuti critici

2. I fornitori di accesso o di contenuti rimuovono dai propri sistemi, non appena ne vengano a conoscenza, i contenuti palesemente e inequivocabilmente illeciti o offensivi, informando, ove possibile, il responsabile dell'immissione.

2. In caso di dubbio sulla natura dei contenuti indicati dal comma precedente, gli aderenti possono chiedere il parere della commissione prevista dall'articolo 15.

Articolo 12 - Utilizzo improprio dei sistemi di messaggistica

1. Fatte salve le disposizioni di legge sulla materia, al fine di proteggere gli utenti dall'uso dei sistemi di messaggistica per fini impropri, quali l'invio a liste di abbonati di materiale pubblicitario o altre informazioni non richieste, i fornitori di accesso predispongono clausole contrattuali che rendano possibile l'interruzione del contratto di abbonamento per coloro che non rispettino le norme di comportamento.

Commissione di controllo

Articolo 15 - Commissione di controllo

1. Il rispetto delle norme di questa Carta è affidato a una commissione di controllo composta da tre componenti effettivi e da due supplenti, eletta a maggioranza semplice da tutti gli aderenti, con votazione telematica da svolgere con le procedure di autenticazione previste dai regolamenti applicativi della legge 15 febbraio 1997 n. 59, articolo 15, comma 2.

4. I componenti della commissione di controllo svolgono la loro attività a titolo gratuito.

Articolo 16 - Compiti della commissione

1. La commissione di controllo:

- a) vigila sull'applicazione di questa Carta e decide sui ricorsi e sulle segnalazioni di eventuali violazioni delle norme di comportamento e sulle controversie tra gli aderenti;
- b) esprime pareri su specifiche richieste relative all'applicazione della Carta;
- c) decide nella più totale autonomia e nell'interesse generale e pubblica senza ritardo le sue decisioni in un apposito sito del Word Wide Web.

2. La commissione di controllo riceve e valuta le segnalazioni e le richieste provenienti dalle associazioni degli utenti e, se del caso, trasmette agli aderenti le opportune indicazioni.

Procedure contenziose

Articolo 17 - Segnalazioni

1. Chiunque e con qualsiasi mezzo può segnalare alla commissione di controllo violazioni delle norme di

bile coordinamento tra la nostra autoregolamentazione e quelle che saranno adottate negli altri paesi, europei e non. Ma qui si torna alla complessa questione del "diritto della rete", che non potrà essere risolta in tempi brevi.

E il diritto d'autore?

Qualcuno osserverà che nella bozza non c'è alcun riferimento alle questioni legate alla diffusione su Internet di opere soggette a diritti d'autore, sulle quali da tempo si intrecciano accese discussioni. Il gruppo di studio che ha elaborato il testo ritiene invece che il problema non esista. Infatti, come osserva Andrea Monti nella sua relazione al Forum (<http://www.interlex.com/amonti12.htm>): "Per la questione del diritto d'autore, forse una breve constatazione può servire a dimostrare come non siano necessarie tutele speciali per l'Internet. Un'opera può finire in rete solo in due modi: o ce la mette l'avente diritto (e in questo caso sceglierà se renderla liberamente disponibile o cos'altro); oppure un terzo e abusivamente (e allora si individua da dove arriva, lo si trova e lo si punisce)". Altro è il discorso sulle opere digitali che sempre più spesso vengono composte con parti di opere di altri autori, con la difficoltà di attribuire all'uno o all'altro paternità e diritti. Ma questo è un problema che non riguarda né gli Internet provider né gli utenti in quanto tali.

E così arriviamo alla conclusione. Riassumendo,

i cardini della proposta di InterLex sono: definizione dei soggetti e delle responsabilità (in senso giuridico) di ciascuno; responsabilizzazione (in senso generale) degli utenti, sia per quanto riguarda la natura dei contenuti che immettono, sia per la selezione dei contenuti che ricevono; chiarezza di rapporti tra abbonati e fornitori, da raggiungere attraverso un'accurata definizione delle informazioni che questi ultimi devono fornire; chiarezza per quanto riguarda i contenuti illegali, il cui controllo è di competenza delle autorità preposte per legge e non può essere per nessun motivo attribuito ai provider.

Così si spiega anche la scelta di intitolare il codice "Carta delle garanzie di Internet". Si tratta pur sempre di un codice deontologico, ma che va al di là della semplice prescrizione di obblighi a carico degli aderenti, per investire l'insieme dei rapporti, dei diritti e dei doveri di ogni individuo che, a qualsiasi titolo, faccia parte di quella grande comunità che si chiama Internet.

In gennaio, quando sarà in edicola il prossimo numero di MCmicrocomputer, la Carta dovrebbe essere già pronta, ma i tempi redazionali probabilmente non consentiranno di pubblicare il testo finale della proposta. L'informazione sarà comunque tempestiva sulle pagine di InterLex (<http://www.interlex.com>), dove saranno riportate le critiche, le osservazioni e le proposte che chiunque può inviare. Naturalmente via e-mail, all'indirizzo interlex@interlex.com. MS

questa Carta.


2. Le segnalazioni anonime non vengono prese in considerazione, tranne che in casi di evidente gravità o di possibili violazioni della legge penale.
3. La commissione può aprire un procedimento di propria iniziativa quando, nell'ambito dell'attività di vigilanza prevista dall'articolo 16, venga a conoscenza di fatti di particolare gravità.

Articolo 18 - Procedure

1. Al ricevimento di una segnalazione, la commissione ne controlla la veridicità e fondatezza; se la ritiene infondata ne dà comunicazione motivata all'autore entro quindici giorni dal ricevimento.
2. Se la commissione ritiene la segnalazione non infondata, entro quindici giorni dal ricevimento della segnalazione invita l'interessato a fornire tutti i chiarimenti che ritiene utili alla propria difesa, assegnando un termine congruo e comunque non inferiore a quindici giorni; se i chiarimenti sono ritenuti sufficienti a provare l'infondatezza della segnalazione, la commissione archivia il procedimento e ne dà comunicazione motivata all'autore, nei limiti in cui ciò non costituisca violazione di segreto industriale o professionale o aziendale.
3. Se la commissione ritiene di dover procedere, invia all'interessato una comunicazione contenente le contestazioni e la data entro la quale devono pervenire alla Commissione le note difensive, che devono contenere tutte le argomentazioni in fatto e diritto a propria difesa.

4. La commissione acquisisce le informazioni necessarie alla decisione anche ricorrendo all'ausilio di consulenze tecniche; dell'eventuale consulenza tecnica è data notizia all'autore della segnalazione e all'interessato che, sostenendone i costi, possono intervenire in proprio, se qualificati tecnicamente, o a mezzo di un consulente.
5. Acquisiti gli elementi necessari, la commissione fissa una data per la decisione e la comunica alle parti; ricevuta la comunicazione della data della decisione, le parti non possono più modificare le proprie richieste né produrre altro materiale probatorio; l'interessato può essere ascoltato personalmente o a mezzo di un rappresentante informato dei fatti e munito di delega, fino al ricevimento della comunicazione della data della decisione; all'aderente è concesso di essere ascoltato anche oltre il termine stabilito solo se si sono verificati fatti nuovi e rilevanti ai fini della decisione; la decisione, motivata, viene comunicata senza ritardo alle parti e pubblicata sul sito della commissione.
6. Il procedimento deve concludersi entro sei mesi dal ricevimento della segnalazione o dall'attivazione per iniziativa propria della commissione.
7. Tutte le comunicazioni relative alle procedure possono essere effettuate a mezzo lettera raccomandata o con documenti digitali autenticati a norma dei regolamenti previsti dalla legge 15 febbraio 1997 n. 59, articolo 15, comma 2.
8. Di ogni procedimento devono essere conservati in formato digitale gli atti e i verbali, al fine di consentire l'eventuale verifica dell'operato della commissione.

COMPAQ PRESARIO: IL COMPUTER IDEALE PER LA FAMIGLIA MODERNA.



Che venga usato per lavoro, studio, divertimento o tutte e tre queste applicazioni più molte altre, il personal è quasi diventato un elettrodomestico. In Europa una famiglia su cinque ne possiede uno (in Italia la percentuale è circa la metà) e la tendenza è in aumento, grazie anche al fatto che i computer di oggi sono più facili da usare dei loro antenati e vengono offerti con ricche dotazioni di programmi per ogni utilizzo. Ciò nonostante, per scegliere bene, bisogna considerare tutti gli aspetti dell'offerta; come per l'acquisto di un impianto stereo o di un'auto, dobbiamo fidarci soprattutto di chi, oltre a offrire un buon prodotto, è in grado di dare i consigli giusti per usarlo bene e mantenerlo in ordine.

Nessuno in questo supera Compaq, il primo produttore di computer in tutto il mondo (lo scorso anno ne ha costruiti oltre 7,8 milioni!), che ha recentemente raggiunto la leadership anche in Italia con il 14,3% del mercato.

Un personal Compaq è potente, facile da usare, affidabile, garantito da un'azienda con oltre quindici anni di esperienza e

una presenza in Italia seria e qualificata. Un acquisto Compaq è un acquisto sicuro, tanto più che la società offre per questo periodo natalizio una serie di modelli - caratterizzati dal marchio Compaq Presario - progettati appositamente per ogni tipo di utilizzo domestico.

Presario desktop: prezzi imbattibili e super prestazioni.

La serie Presario da tavolo comprende due personal multimediali estremamente potenti e ricchi di funzioni, ma convenienti e alla portata di tutte le tasche. Progettati e realizzati con la tradizionale qualità Compaq, Presario 2230 e Presario 4220 offrono tutte le funzionalità di una macchina desktop in un design caratterizzato dal colore nero, per adattarsi meglio a ogni ambiente domestico e "convivere" a fianco di stereo e TV. Fra le altre caratteristiche tecnologiche all'avanguardia per questa categoria di prodotti, troviamo l'audio PremierSound con Phantom Subwoofer per un suono realistico e di alta qualità e i pulsanti Easy Access per regolare all'istante varie funzioni essenziali del computer. Parlando di caratteristiche tecniche, i Presario desktop si basano sui processori Media GX a 200 MHz e Pentium con tecnologia MMX a 166 MHz; lettori di Cd-Rom a 16 velocità; fax/modem a 33,6 K aggiornabile a 56 K (solo per Presario 4220); sistema video MPEG; 16 MB di memoria; monitor 14"; grafica a 64 bit con Direct3D e disco rigido da 2,1 GB. Presario 2230 e 4220 hanno un prezzo indicativo al pubblico rispettivamente di lire 1.990.000 e di lire 2.690.000, IVA compresa.

Presario minitower: potenza professionale al prezzo giusto per la casa.

La serie Presario 4500 è composta da due

minitower, cioè modelli a ingombro ridotto e sviluppo verticale, perfetti per scrivanie affollate o da posizionare sul pavimento, vicino alla scrivania stessa. Sistemi per la casa tra i più potenti oggi disponibili, Presario 4506 e 4526 sono all'avanguardia tanto nella grafica multimediale quanto nel collegamento a Internet con un semplice pulsante e soprattutto nelle funzionalità audio e video, grazie al sistema VirtualTheater con Dolby Surround Sound e diffusori JBL capaci di simulare ben cinque altoparlanti posizionati nell'ambiente. Il tutto a prezzi incredibili: lire 3.590.000 per Presario 4506 e lire 4.290.000 per Presario 4526, IVA compresa. Per queste cifre si possono scegliere macchine di assoluta eccellenza, equipaggiate con il meglio della tecnologia oggi disponibile: processori Pentium con tecnologia MMX di Intel a 200 e 233 MHz, Cd-Rom con velocità da 16x e 24x, fax/modem a 33,6 K aggiornabile a 56 K; sistema video MPEG2, 16 MB di memoria, 256 K di cache di secondo livello, monitor 15", 2 MB di memoria video con grafica a 64 bit con Direct3D e disco rigido da 3,2 o 4 GB.

Una ricca dotazione di software per tutta la famiglia.

Grazie alla ricca dotazione di software applicativo compreso in ogni Compaq Presario (Microsoft Works, Microsoft Money, Microsoft Encarta World Atlas, Microsoft Football, Microsoft Creative Writer, Sim City 2000 NE*, abbonamento promozionale a Telecom Italia Net*) tutta la famiglia può utilizzare il nuovo acquisto per qualcosa di interessante e divertente sin dal primo momento.

*Non fornito in Presario 2230

I nomi menzionati possono essere marchi o marchi registrati delle rispettive aziende.

Numero Verde
167-464911

<http://www.compaq.it>

COMPAQ